



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 19/01/2016

DCC-2016-1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Guerello Giorgio	Presidente	P
2	Doria Marco	Sindaco	P
3	Anzalone Stefano	Consigliere	P
4	Balleari Stefano	Consigliere	P
5	Baroni Mario	Consigliere	P
6	Boccaccio Andrea	Consigliere	P
7	Bruno Antonio Carmelo	Consigliere	P
8	Burlando Emanuela	Consigliere	P
9	Campora Matteo	Consigliere	P
10	Canepa Nadia	Consigliere	P
11	Caratozzolo Salvatore	Consigliere	P
12	Chessa Leonardo	Consigliere	P
13	Comparini Barbara	Consigliere	P
14	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
15	De Pietro Stefano	Consigliere	P
16	Farello Simone	Consigliere	P
17	Gibelli Antonio Camillo	Consigliere	P
18	Gioia Alfonso	Consigliere	P
19	Gozzi Paolo	Consigliere	P
20	Grillo Guido	Consigliere	P
21	Lauro Lilli	Consigliere	A
22	Lodi Cristina	Consigliere	P
23	Malatesta Gianpaolo	Consigliere	P
24	Mazzei Salvatore	Consigliere	P
25	Muscara' Mauro	Consigliere	P
26	Musso Enrico	Consigliere	P
27	Musso Vittoria Emilia	Consigliere	A

28	Nicolella Clizia	Consigliere	P
29	Padovani Lucio Valerio	Consigliere	P
30	Pandolfo Alberto	Consigliere	A
31	Pastorino Gian Piero	Consigliere	P
32	Pederzolli Marianna	Consigliere	P
33	Piana Alessio	Consigliere	P
34	Pignone Enrico	Consigliere	P
35	Putti Paolo	Consigliere	P
36	Repetto Paolo Pietro	Consigliere	P
37	Russo Monica	Consigliere	P
38	Salemi Pietro	Consigliere	P
39	Vassallo Giovanni	Consigliere	P
40	Veardo Paolo	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	A

E pertanto complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bernini Stefano
2	Boero Pino
3	Crivello Giovanni Antonio
4	Dagnino Anna Maria
5	Fiorini Elena
6	Fracassi Emanuela
7	Lanzone Isabella
8	Miceli Francesco
9	Piazza Emanuele
10	Porcile Italo



COMUNE DI GENOVA

150 0 0 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-166 del 26/05/2015

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 14 in data 4 Giugno 2015.

(omissis)

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, informa che sono pervenute modifiche di Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 389339 del 11.12.2015

“A fronte degli esiti delle Commissioni Consiliari tenute nel mese di Luglio scorso, e recependo le osservazioni dei Municipi è stato riformulato parte del testo del regolamento come di seguito evidenziato:

1) Alla pagina 3 del testo della deliberazione, dopo il capoverso “Sentite le Associazioni Ascom e Confesercenti;” inserire il testo di seguito riportato:

Dato atto che, a seguito del primo esame della Commissione del Consiglio Comunale, è emersa la necessità di un confronto supplementare con le Associazioni di categoria degli esercenti commerciali e della somministrazione, e con i cittadini residenti, ad esito del quale il testo della proposta è stato emendato con le seguenti finalità:

- 1) prevedere un sistema di controllo dei fenomeni di frequentazione notturna della città che sia flessibile e concentrato sulle aree cittadine di particolare criticità, evitando misure trasversali che penalizzino il tessuto commerciale;
- 2) rafforzare il sistema pattizio delle misure, evitando l'imposizione delle stesse ma promuovendo una logica incentivante;
- 3) prevedere un sistema di sanzioni più efficace, che risulti dissuasivo senza essere particolarmente oneroso, indirizzato all'adozione di misure inibitorie piuttosto che pecuniarie.

Acquisito il parere dei Municipi ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. C del Regolamento comunale per il Decentramento e la partecipazione;

Dato atto che i Municipi hanno dato parere favorevole con eccezione del Municipio Levante, e che tutte le osservazioni pervenute sono state recepite nella riformulazione degli articoli modificati del testo regolamentare, come di seguito dettagliato:

- 1) Il Municipio 1 – CENTRO EST aveva richiesto prioritariamente di eliminare dalle definizioni la somministrazione con distributori (art. 1), di ricercare una visione condivisa con i soggetti interessati e di precisare meglio la figura del personale degli esercenti incaricato della sicurezza (art. 2), di eliminare l'obbligo di lavaggio delle strade (art. 3), di concordare le aree di intervento con i Municipi e le Associazioni (art. 4), di imporre messaggi contro l'abuso di alcol ma di non penalizzare supermercati e la degustazione (art. 5), di prevedere un sistema di premi non aleatorio (art. 6), di prevedere l'obbligo di consultazione delle Associazioni prima dell'adozione delle ordinanze del Sindaco (art. 7), di limitare solo il consumo di bevande alcoliche e non altre (art. 8), di disciplinare meglio il regime delle violazioni ripetute (art. 11): tali osservazioni sono state recepite nel nuovo testo in cui sono stati eliminati i riferimenti alla somministrazione con distributori automatici, è stata migliorata la formulazione degli accordi con gli esercenti, sono stati eliminati gli obblighi previsti all'art. 3, sono state previste diverse forme di consultazione dei Municipi e delle Associazioni di categoria (art. 3 e 5 nuovo testo), sul consumo di alcol è stato precisato meglio il divieto di pubblicità (art. 6 nuovo testo), e la formulazione delle sanzioni è stata modificata, mentre non si è recepita l'istituzione di un obbligo consultivo per il Sindaco che il Consiglio non potrebbe statuire, la limitazione del divieto di detenzione di bevande alcoliche, perché il problema sono i contenitori in vetro e metallo;
- 2) Il Municipio 2 – CENTRO OVEST aveva chiesto prioritariamente di prevedere la raccolta dei materiali degli avventori, di introdurre divieti orari per la vendita di alcolici, di vietare l'aggregazione di gruppi di detentori di alcolici in piazza, di limitare la somministrazione nei circoli privati, di inserire i self-service: tali osservazioni non sono state recepite nel nuovo testo perché l'obbligo di pulizia è stato eliminato, e alcune materie sono soggette a regime normativo non derogabile (orari alcolici, circoli), mentre i self-service sono esercizi di vicinato, già inclusi nel provvedimento.
- 3) Il Municipio 3 – BASSA VAL BISAGNO era favorevole senza osservazioni;
- 4) Il Municipio 4 – MEDIA VAL BISAGNO aveva chiesto prioritariamente una maggiore precisione nelle definizioni dell'art. 2, la modifica dell'art. 3 sui sistemi di dissuasione dei disturbi, riduzione delle prescrizioni in materia acustica, introduzione dell'obbligo di consultazione delle Associazioni di categorie da parte del Sindaco: tali osservazioni sono state recepite riformulando alcune definizioni dell'art. 2, eliminando le prescrizioni in materia di acustica, e ampliando le forme di consultazione delle Associazioni di categoria senza renderle obbligatorie;
- 5) Il Municipio 5 – VALPOCEVERA, il Municipio 6 – MEDIO PONENTE, il Municipio 7 – PONENTE e il Municipio 8 – MEDIO LEVANTE avevano espresso parere favorevole senza osservazioni;
- 6) Il Municipio 9 – LEVANTE aveva espresso parere contrario in quanto si riteneva che il testo proposto fosse eccessivamente penalizzante nei confronti dei gestori dei locali e per gli esercenti in genere; si evidenziava inoltre che i buoni risultati possono essere raggiunti solo

se gli attori sociali vengono responsabilizzati: tale orientamento è stato recepito nel nuovo testo, ove sono state eliminate le regole di cui all'art. 3 e promossa la responsabilizzazione degli esercenti solo mediante sistemi pattizi di incentivazione ai buoni comportamenti.

2) Nel testo del Regolamento in approvazione alcuni articoli sono stati modificati, altri sono stati eliminati e altri ancora sono stati rinumerati. Si riassumono nel seguito le principali differenze:

a. Gli articoli 1 e 2 hanno subito piccole correzioni testuali;

b. L'articolo 3, in origine rubricato "indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell'ambiente" è stato completamente sostituito con "accordi per la vivibilità e premialità". Tale istituto era già previsto nella formulazione originaria all'art. 6, ma il nuovo testo è stato migliorato e precisato, anche su suggerimento delle associazioni di categoria, prevedendo espressamente l'intesa con i Municipi.

c. L'articolo 4, in origine rubricato "indicazioni operative in materia di acustica" è stato soppresso, in quanto le relative prescrizioni sono già normalmente contenute nei nulla osta rilasciati dagli uffici. Il nuovo articolo 4, rubricato "definizione degli orari della città in relazione al contrasto all'abuso di alcol", contiene disposizioni già previste nel testo originario all'articolo 8 ma la formulazione tiene conto delle richieste delle associazioni di categoria e dei Municipi.

d. L'articolo 5, in origine rubricato "divieto di pubblicità e promozione del consumo di alcol" è stato rinumerato all'articolo 6. Il nuovo articolo 5 ora rubricato "limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali", già contenuto nel testo originario nell'articolo 7, costituisce la disposizione qualificante dell'intera regolamentazione, in quanto consente al Sindaco, in deroga alla liberalizzazione degli orari prevista dal legislatore nazionale, di imporre con ordinanza limiti orari per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

e. L'articolo 6 del vecchio testo, come già detto, è stato anticipato al numero 3, ma concordato con le associazioni di categoria.

f. L'articolo 7 del vecchio testo, come già detto, è stato trasposto nel nuovo articolo 5.

g. L'articolo 8 del vecchio testo, come già detto, è stato trasposto nel nuovo articolo 4.

h. L'articolo 9 del vecchio testo corrisponde all'art. 7 del nuovo testo.

i. L'articolo 10 del vecchio testo corrisponde all'art. 8 del nuovo testo.

j. L'articolo 11 del vecchio testo corrisponde all'art. 9 del nuovo testo.

k. L'articolo 12 del vecchio testo corrisponde all'art. 10 del nuovo testo."

Nota n. 400778 del 17.12.2015

"A seguito di incontro con le Associazioni maggiormente rappresentative della categoria degli esercenti i pubblici esercizi, è stata riscontrata la necessità di apportare una ulteriore modifica della proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale.

Si richiede pertanto di modificare il testo del regolamento già inviato con nota n. 389339 del 11.12.2015 come segue:

Al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole "su aree pubbliche" inserire le seguenti: "escluse le aree date in concessione ai pubblici esercizi,".

Dopo il secondo comma dell'art. 5, aggiungere la seguente espressione: " , tramite un osservatorio che verrà appositamente costituito."

All'art. 9, comma 1, dopo le parole "non definitivo" sostituire la locuzione "delle disposizioni" con "degli articoli 4 e 5".

All'art. 10 comma 2 secondo alinea sostituire la parola "regime" con la parola "titolo" e al terzo alinea sopprimere l'espressione: ", anche unica"."

Nota n. 15452 del 18.01.2016

"Successivamente a quanto concordato durante la Commissione Consiliare del 18/12/2015, è stata riscontrata la necessità di apportare una ulteriore modifica della proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale:

Art. 5 aggiunta al 3° comma: "Per le finalità di cui al comma 1 i Municipi si avvarranno dei Coordinamenti municipali per la sicurezza urbana interessati, sia nell'attività di proposta, sia nella necessaria attività istruttoria e di verifica delle misure adottate"

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.), di seguito riportato:

EMENDAMENTO n. 5

"Nel primo capoverso della relazione: "Nella città di Genova si verifica attualmente un fenomeno spontaneo di frequentazione notturna dei quartieri da parte di cittadini italiani e di stranieri, che si ritrovano in aree densamente servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da numerose attività artigianali alimentari e commerciali, al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate, e che tale fenomeno presenta elementi di forte criticità in rapporto alle esigenze dei cittadini residenti, per il disturbo che ne deriva al riposo notturno, e per il correlato rischio di degenerazioni collegate all'abuso di alcolici;" sostituire "nella città di Genova" con "in alcune zone della città"."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pastorino, Pederzoli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 36.

Esito della votazione fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Canepa, Muscarà, Pastorino: approvato con 19 voti favorevoli; 17 voti contrari: (Sindaco; Malatesta; P.D.: Canepa, Farello, Guerello, Lodi, Russo, Veardo, Villa; S.E.L.: Chessa, Pastorino; LISTA DORIA: Comparini, Gibelli, Nicolella, Padovani, Pederzoli, Pignone).

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 12 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.), di seguito riportato:

EMENDAMENTO n. 12

“Rilevato dal Regolamento: Art. 2 – Definizioni”, aggiungere il punto n): “piazze e giardini in cui vengono organizzate feste popolari e di partito”.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Burlando, Bruno, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 37.

Esito della votazione fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Canepa, Muscarà, Pastorino: approvato con 19 voti favorevoli; 18 voti contrari: (Sindaco; Malatesta; Fed. Sinistra: Bruno; P.D.: Canepa, Farello, Guerello, Lodi, Russo, Veardo, Villa; S.E.L.: Chessa, Pastorino; LISTA DORIA: Comparini, Gibelli, Nicolella, Padovani, Pederzolli, Pignone).

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 14 proposto dai consiglieri Malatesta (G. Misto); Padovani, Pederzolli, Nicolella, Comparini, Gibelli, Pignone (Lista Doria); Chessa (S.E.L.), di seguito riportato:

EMENDAMENTO n. 14

“Art. 5, comma 2, sostituire il comma con: “A tal fine il Sindaco potrà consultare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per acquisire segnalazioni ed informazioni pertinenti le misure da adottare, tramite un osservatorio che verrà appositamente costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento”.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, in numero di 35.

Esito della votazione fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Canepa, Muscarà, Pastorino: approvato all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri, e delle modifiche di Giunta riportate in forma estesa nel testo finale del Regolamento.

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Emanuele Piazza e dell'Assessore alla Legalità e Diritti Avv. Elena Fiorini;

Premesso che:

- In alcune zone della città si verifica attualmente un fenomeno spontaneo di frequentazione notturna dei quartieri da parte di cittadini italiani e di stranieri, che si ritrovano in aree densamente

servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da numerose attività artigianali alimentari e commerciali, al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate, e che tale fenomeno presenta elementi di forte criticità in rapporto alle esigenze dei cittadini residenti, per il disturbo che ne deriva al riposo notturno, e per il correlato rischio di degenerazioni collegate all'abuso di alcolici;

- è compito dell'Ente Locale e del Sindaco in particolare quale rappresentante della comunità locale di garantire la vivibilità anche notturna della città, utilizzando gli strumenti normativi di competenza per garantire l'equa compensazione tra fruibilità degli spazi pubblici e le condizioni di sostenibilità e di gestione degli impatti sui cittadini residenti;

- è compito altresì dell'Ente Locale garantire l'adozione di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico per garantire la salute pubblica in città;

Considerato che il fenomeno dell'abuso di alcol costituisce un importante fattore di rischio per la salute pubblica, così come si evince sia dalla valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e salute - rapporto 2014 per cui in Liguria nel 2010 780 morti sono attribuibili all'alcol (malattie, incidenti, suicidi, omicidi) e circa 700 sono le neoplasie maligne diagnosticate attribuibili all'alcol; sia dai dati dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova forniti dal Direttore dell'U.O.C. Laboratorio Centrale prof. Michele Mussap e dal prof. Gianni Testino Direttore UOSD Alcolologia e Patologie Correlate elaborati dal dr. Alessandro Viotti U.O.S. Chirurgia d'Urgenza Universitaria, da cui si desume che nell'anno 2013 tra tutte le persone che si sono presentate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Martino di Genova ben 690 sono risultate positive con Alcolemia media di 2,08 mg/L, e che si riscontra attualmente che i valori massimi di alcolemia nel gruppo giovani si evidenziano nella fascia 21-25 anni, e che sussiste un aumento percentuale delle positività in generale nella fascia 18-20 anni;

Considerato che occorra pertanto:

- individuare regole certe a tutela dei reciproci interessi, in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle funzioni commerciali, nel rispetto delle altrettanto legittime condizioni di vivibilità per i residenti;

- responsabilizzare gli operatori economici, i quali devono essere sempre più coinvolti nello sforzo di far convergere i risultati acquisiti con le particolari esigenze dei residenti e, più in generale, con le funzioni essenziali della città;

Rilevato che le criticità registrate nel territorio comunale riguardano in particolare:

- emissioni sonore derivanti dall'esercizio delle attività in questione;
- stazionamento ed impatto acustico degli avventori fuori dai locali;
- problematiche igienico-sanitarie, derivanti dalla presenza di rifiuti di vario genere;

Dato atto che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” (c.d. Manovra Monti), entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e convertito senza modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, è intervenuto nella materia degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande consentendo a tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo n. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque esse siano ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura;

Ritenuto tuttavia che ai sensi dell’art. 31 Dlgs 201/2011 e dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. , il Sindaco possa stabilire con Ordinanza limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione ai singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità in relazione alla vivibilità cittadina, documentate dagli organi di controllo di polizia per le seguenti finalità:

- a. la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
- b. la riduzione di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;
- c. la valorizzazione economica delle imprese commerciali;
- d. la promozione turistica attraverso forme di collaborazione attiva con le attività commerciali;
- e. la necessità di poter disporre di una rete commerciale in grado di soddisfare le plurime esigenze dei consumatori sia in riferimento alle esigenze territoriali che settoriali che ai tempi delle funzioni della città.

Ritenuto altresì necessario e propedeutico a tale attività ordinatoria del Sindaco:

- introdurre una nuova normativa regolamentare che preveda opportune misure di protezione dei residenti e di contrasto del fenomeno dell’abuso di alcol nei confronti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, circoli abilitati alla somministrazione ai soli soci), delle attività commerciali di vicinato e delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab, ed altre attività economiche affini), delle attività di vendita e somministrazione con distributori automatici;

- che tale disciplina regolamentare costituisca al contempo un atto di indirizzo dell’attività del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D. Lgl 267/2000 per l’adozione delle misure che contemperano gli interessi degli esercenti con le finalità di tutela della vivibilità cittadina e salute pubblica;

Sentite le Associazioni Ascom e Confesercenti;

Dato atto che, a seguito del primo esame della Commissione del Consiglio Comunale, è emersa la necessità di un confronto supplementare con le Associazioni di categoria degli esercenti commerciali e della somministrazione, e con i cittadini residenti, ad esito del quale il testo della proposta è stato emendato con le seguenti finalità:

- 1) prevedere un sistema di controllo dei fenomeni di frequentazione notturna della città che sia flessibile e concentrato sulle aree cittadine di particolare criticità, evitando misure trasversali che penalizzino il tessuto commerciale;
- 2) rafforzare il sistema pattizio delle misure, evitando l'imposizione delle stesse ma promuovendo una logica incentivante;
- 3) prevedere un sistema di sanzioni più efficace, che risulti dissuasivo senza essere particolarmente oneroso, indirizzato all'adozione di misure inibitorie piuttosto che pecuniarie.

Acquisito il parere dei Municipi ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. C del Regolamento comunale per il Decentramento e la partecipazione;

Dato atto che i Municipi hanno dato parere favorevole con eccezione del Municipio Levante, e che tutte le osservazioni pervenute sono state recepite nella riformulazione degli articoli modificati del testo regolamentare, come di seguito dettagliato:

- 1) Il Municipio 1 – CENTRO EST aveva richiesto prioritariamente di eliminare dalle definizioni la somministrazione con distributori (art. 1), di ricercare una visione condivisa con i soggetti interessati e di precisare meglio la figura del personale degli esercenti incaricato della sicurezza (art. 2), di eliminare l'obbligo di lavaggio delle strade (art. 3), di concordare le aree di intervento con i Municipi e le Associazioni (art. 4), di imporre messaggi contro l'abuso di alcol ma di non penalizzare supermercati e la degustazione (art. 5), di prevedere un sistema di premi non aleatorio (art. 6), di prevedere l'obbligo di consultazione delle Associazioni prima dell'adozione delle ordinanze del Sindaco (art. 7), di limitare solo il consumo di bevande alcoliche e non altre (art. 8), di disciplinare meglio il regime delle violazioni ripetute (art. 11): tali osservazioni sono state recepite nel nuovo testo in cui sono stati eliminati i riferimenti alla somministrazione con distributori automatici, è stata migliorata la formulazione degli accordi con gli esercenti, sono stati eliminati gli obblighi previsti all'art. 3, sono state previste diverse forme di consultazione dei Municipi e delle Associazioni di categoria (art. 3 e 5 nuovo testo), sul consumo di alcol è stato precisato meglio il divieto di pubblicità (art. 6 nuovo testo), e la formulazione delle sanzioni è stata modificata, mentre non si è recepita l'istituzione di un obbligo consultivo per il Sindaco che il Consiglio non potrebbe statuire, la limitazione del divieto di detenzione di bevande alcoliche, perché il problema sono i contenitori in vetro e metallo;
- 2) Il Municipio 2 – CENTRO OVEST aveva chiesto prioritariamente di prevedere la raccolta dei materiali degli avventori, di introdurre divieti orari per la vendita di alcolici, di vietare l'aggregazione di gruppi di detentori di alcolici in piazza, di limitare la somministrazione nei circoli privati, di inserire i self-service: tali osservazioni non sono state recepite nel nuovo testo perché l'obbligo di pulizia è stato eliminato, e alcune materie sono soggette a regime normativo non derogabile (orari alcolici, circoli), mentre i self-service sono esercizi di vicinato, già inclusi nel provvedimento.
- 3) Il Municipio 3 – BASSA VAL BISAGNO era favorevole senza osservazioni;
- 4) Il Municipio 4 – MEDIA VAL BISAGNO aveva chiesto prioritariamente una maggiore

precisione nelle definizioni dell'art. 2, la modifica dell'art. 3 sui sistemi di dissuasione dei disturbi, riduzione delle prescrizioni in materia acustica, introduzione dell'obbligo di consultazione delle Associazioni di categorie da parte del Sindaco: tali osservazioni sono state recepite riformulando alcune definizioni dell'art. 2, eliminando le prescrizioni in materia di acustica, e ampliando le forme di consultazione delle Associazioni di categoria senza renderle obbligatorie;

- 5) Il Municipio 5 – VALPOCEVERA, il Municipio 6 – MEDIO PONENTE, il Municipio 7 – PONENTE e il Municipio 8 – MEDIO LEVANTE avevano espresso parere favorevole senza osservazioni;
- 6) Il Municipio 9 – LEVANTE aveva espresso parere contrario in quanto si riteneva che il testo proposto fosse eccessivamente penalizzante nei confronti dei gestori dei locali e per gli esercenti in genere; si evidenziava inoltre che i buoni risultati possono essere raggiunti solo se gli attori sociali vengono responsabilizzati: tale orientamento è stato recepito nel nuovo testo, ove sono state eliminate le regole di cui all'art. 3 e promossa la responsabilizzazione degli esercenti solo mediante sistemi pattizi di incentivazione ai buoni comportamenti.

Visti:

- il Dlgs 267/2000 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
- il RD 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
- la LR 1/2007 Testo Unico in materia di commercio

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- di approvare per le motivazioni addotte in premessa che si intendono integralmente riportate il "Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell'abuso di alcol", parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente Regolamento costituisce anche atto di indirizzo dell'attività del Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 per l'adozione delle misure che contemperano gli interessi degli esercenti con le finalità di tutela della vivibilità cittadina e salute pubblica;
- di mandare alla Polizia Municipale e alla Direzione Sviluppo Economico per il controllo sull'osservanza del regolamento e per tutti gli adempimenti connessi.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Canepa, Muscarà, Pastorino, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	37	consiglieri
Votanti	n.	25	”
Voti favorevoli	n.	24	
Voti contrari	n.	1	(Grillo)
Astenuti	n.	12	(Anzalone, Baroni, Mazzei; Pederzoli; P.D.L.: Balleari, Campora; Fed. Sin.: Bruno; U.D.C.: Gioia, Repetto; Lista Musso: Musso E., Salemi; L.N.L.: Piana)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente
Avv. Giorgio Guerello

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 150 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Regolamento Polizia Annonaria.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Gallo

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL
CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Sommario

<u>REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL.....</u>	<u>1</u>
<u>Sommario.....</u>	<u>1</u>
<u>CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI</u>	<u>2</u>
<u>Art. 1 - Oggetto e finalità</u>	<u>2</u>
<u>Art. 2 – Definizioni.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 3 – Accordi per la vivibilità e premialità.....</u>	<u>4</u>
<u>CAPITOLO II – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE</u>	<u>6</u>
<u>Art. 4 – Definizione degli orari della città in relazione al contrasto all'abuso di alcol</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8 – Sanzioni pecuniarie.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 – Reiterazione delle violazioni.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 – Provvedimenti relativi ai titoli abilitativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.....</u>	<u>9</u>

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118 comma 1 della Costituzione e dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 267/2000, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova mediante la previsione di prescrizioni di esercizio delle attività commerciali, artigianali alimentari autorizzati alla vendita, di somministrazione di alimenti e bevande anche su suolo pubblico, nonché dei circoli privati autorizzati alla somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare sono mirate alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza.
3. Il Comune di Genova disincentiva l'abuso delle bevande alcoliche e l'uso da parte dei minori, anche attraverso iniziative di tipo culturale, pedagogico ed educativo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- a)** pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, ovvero la vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita (quella comprensiva di prestazione di servizio di assistenza al cliente con menù, indirizzandolo nelle scelte, portando il prodotto acquistato al tavolo e con il ritiro di posateria e bicchieri di consumo) in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- b)** esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
- c)** esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali singoli con il limite di superficie di 250 mq o 100 mq nelle zone storico-ambientali;
- d)** medie strutture: gli esercizi aventi superficie superiore agli esercizi di vicinato e non superiore a 1.500 mq;
- e)** grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
- f)** centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- g)** circoli privati: si intendono le associazioni aderenti ad uno degli enti nazionali aventi finalità assistenziali esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Sono disciplinati dal D.P.R. 235/2001, che prevede l'avvio dell'attività previa mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), valida come autorizzazione ai fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- h)** ambiente urbano: lo spazio adibito alla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, entro il quale occorre tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati;

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- i) consumo sul posto: il consumo diretto ed immediato di prodotti appartenenti al settore alimentare all'interno di esercizi di vicinato negli esercizi di artigianato alimentare e presso i panificatori;
- j) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- k) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);
- l) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- m) esercizi di vendita e somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizi di vendita o di somministrazione aventi carattere temporaneo in occasione di manifestazioni, fiere o sagre.
- n) piazze e giardini in cui vengono organizzate feste popolari e di partito.

Art. 3 – Accordi per la vivibilità e premialità

1. La Civica Amministrazione d'intesa con i Municipi promuove accordi con gli esercenti e le associazioni di categoria e dei cittadini per migliorare la vivibilità dei quartieri, in cui le parti assumono reciproci impegni sulle misure da adottare, affinché sia promossa la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago.
2. In tale sede potranno essere previste premialità diverse per chi fornirà un supplemento di servizio alla cittadinanza, come ad esempio l'offerta di servizi di informazione turistica, di fruizione gratuita dei servizi igienici, l'apertura nella fascia oraria diurna e nei giorni festivi, la rinuncia all'installazione di giochi a vincita di danaro, la collaborazione alle iniziative promozionali dei Municipi.
3. Le premialità potranno consistere in:
 - a. organizzazione di serate di animazione e spettacolo ricomprese tra le attività rumorose temporanee autorizzate in deroga, analogamente agli eventi organizzati e/o patrocinati dalla Civica Amministrazione, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi, che potranno avere luogo fino alle ore 0.30;

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- b. modifiche alla viabilità ordinaria funzionali alla sicura circolazione pedonale degli avventori;
- c. esenzione dal pagamento del canone Cosap;
- d. riduzione della tariffa di affissione per il materiale pubblicitario;
- e. installazione e/o messa a disposizione gratuita di palchi e/o pedane nella disponibilità del Comune;
- f. in occasione di eventi cittadini, individuazione e messa a disposizione di spazi pubblici esterni e attigui ai pubblici esercizi in cui esercitare la somministrazione non oltre le ore 0.30;
- g. altre premialità concordate nell'ambito degli accordi di cui al comma 1.

CAPITOLO II – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE

Art. 4 – Definizione degli orari della città in relazione al contrasto all'abuso di alcol

1. In relazione ai limiti imposti dalla normativa nazionale, ovvero il divieto di vendita di bevande alcoliche dalla mezzanotte alle ore 6:00 e il divieto di somministrazione delle stesse dalle ore 3:00 alle ore 6:00, gli esercizi che continuano le attività di vendita dopo la mezzanotte sono tenuti a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili, o anche, nel caso di medie e grandi strutture di vendita, con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici.
2. Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo sono vietati la detenzione e il consumo su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo.

Art. 5 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 31 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, al fine di contemperare diversi diritti e/o interessi secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, anche su richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o dei Municipi, sentito il parere dei Municipi interessati, può stabilire con Ordinanza:

i) limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione a singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina;

ii) il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall'art.6 del D.L. 3.8.2007 n.117.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

2. A tal fine il Sindaco potrà consultare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per acquisire segnalazioni ed informazioni pertinenti le misure da adottare, tramite un osservatorio che verrà appositamente costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per le finalità di cui al comma 1 i Municipi si avvarranno dei Coordinamenti municipali per la sicurezza urbana interessati, sia nell'attività di proposta, sia nella necessaria attività istruttoria e di verifica delle misure adottate.

Art. 6 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.

1. E' vietato pubblicizzare mediante affissioni - anche interne all'esercizio - e/o distribuzione di volantini la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.

CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 7 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed in particolare alla Polizia Municipale. Dette funzioni sono esercitate anche dal personale avente qualifica di polizia amministrativa annonaria.

2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 8 – Sanzioni pecuniarie.

1. Salvo diversa disposizione di Legge, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 *bis* del T.U.O.E.L. di cui al Decreto L.gs. N. 267/2000 e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
3. La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della legge n. 689/81, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Art. 9 – Reiterazione delle violazioni.

1. L'Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate anche con provvedimento non definitivo, degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento può ridurre l'orario di apertura delle singole attività.

Art. 10 – Provvedimenti relativi ai titoli abilitativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. In caso di abuso di autorizzazione di polizia - ovvero, ai sensi dell'art. 14 TULPS, di ogni abilitazione che comporta una registrazione nei pubblici registri, come quelle per la somministrazione di alimenti e bevande e quelle del commercio di vicinato acquisite con SCIA - può essere comminata la revoca o la sospensione, ai sensi dell'art. 10 TULPS.
2. Costituisce abuso del titolo abilitativo, sanzionabile con la revoca o la sospensione dell'attività, la violazione reiterata delle condizioni del titolo abilitativo nonché l'inosservanza dei provvedimenti delle Autorità competenti, e la violazione del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori.
3. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo abilitativo sia stato sospeso o revocato.
4. Nel caso di cui al punto precedente, verrà comunque chiuso l'esercizio anche se l'attività di somministrazione o vendita è minoritaria rispetto all'attività principale, con eccezione dei circoli privati, in cui potrà essere inibita solo la somministrazione e non le altre attività associative.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/06/2015

Il Direttore Sviluppo Economico
Dott.ssa Luisa Gallo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 0 0	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 03/06/2015

Il Direttore
(Dott.ssa Luisa Gallo)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/06/2015

Il Direttore Polizia Municipale
Dott. Giacomo Tinella



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/06/2015

Il Direttore Servizi Civici, Legalità e Diritti
Dott. Pierpaolo Cha



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Non necessita.

03/06/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

03/06/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

04/06/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]